

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1975

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: " Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati " » (2103) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 512
BARRA, f.f. relatore alla Commissione . . .	512
MAFFIOLETTI	512
SCARDACCIONE, sottosegretario di Stato per l'interno	512

Discussione e rinvio:

« Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973,

n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa » (2133) (D'iniziativa del deputato Scotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 513, 514, 515
ABENANTE	513, 515
BARRA, f.f. relatore alla Commissione . . .	514
MURMURA	514
NUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio	513, 514

La seduta ha inizio alle ore 19.

T R E U , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga della legge 12 dicembre 1973, numero 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati" » (2103), (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 12 dicembre 1973, numero 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati" », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del senatore Togni, impedito per motivi di salute a partecipare ai lavori della Commissione, invito il senatore Barra a voler riferire in sua vece sul disegno di legge.

BARRA, *f.f. relatore alla Commissione*. Si tratta di un disegno di legge molto semplice, che intende prorogare le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922 (eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, numero 568) dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi, prevista dall'articolo 27 del decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

Detto decreto legge, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, all'articolo 27 dice: « Le norme del presente decreto si applicano non oltre il 31 dicembre 1972. Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento ». Poichè il provvedimento organico di sistemazione della materia non è stato emanato, si è ritenuto opportuno prorogare sino al 31 dicembre 1975, con il disegno di legge in discussione, le provvidenze di cui alla legge citata numero 922. Non credo di dovere aggiungere

altre se non invitare la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARDAZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle conclusioni del relatore.

MAFFIOLETTI. Dichiaro, a nome del Gruppo comunista, che ci asterremo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

(È approvato).

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

(È approvato).

Art. 3.

Ai connazionali costretti a rimpatriare da paesi esteri, in conseguenza di eventi per i

1^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre all'ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 4.

Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire un miliardo.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa » (2133), d'iniziativa del deputato Scotti (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 5,

comma primo, della legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente il personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali dipendenti del Ministero della difesa », d'iniziativa del deputato Scotti, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore alla Commissione, senatore Treu, invito il senatore Barra a voler riferire sul disegno di legge.

N U C C I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Mi consenta, signor Presidente, di fare una precisazione preliminare: sono costretto a chiedere un breve rinvio della discussione del disegno di legge perchè il Ministero della difesa, che è interessato alla materia, ha allo studio alcuni emendamenti che intende apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati.

A B E N A N T E . Per la verità, ho pregato io il Presidente di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, come tutti i colleghi ben sapranno, riguarda quel personale operaio che, per un'interpretazione restrittiva dell'articolo 5, primo comma, della legge 6 giugno 1973, n. 313, data dal Ministero della difesa, non ha trovato sistemazione, a differenza di quanto è invece avvenuto per altri lavoratori e soci di cooperative che lavorano per conto di stabilimenti dipendenti dal Ministero della difesa.

Mi meraviglia molto dunque la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario, poichè il disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento e non pregiudica quella sistemazione organica che il Ministero della difesa dovrà o vorrà attuare quando ne avrà la possibilità e le disponibilità. Per queste considerazioni, pertanto, invito il Presidente e la Commissione a prendere atto della mia formale richiesta di iniziare oggi stesso la discussione del disegno di legge, per approvarlo sollecitamente.

BARRA, *f.f. relatore alla Commissione*. Anch'io, onorevole Sottosegretario, sono perplessa di fronte alla richiesta di rinvio, perché la materia di cui tratta il disegno di legge non è opinabile né può prestarsi in un certo senso ad amplificazioni, che anche sul piano della tecnica legislativa sarebbero da respingere.

Noi ci troviamo di fronte all'interpretazione autentica di una norma di legge; e l'interpretazione autentica o è tale o non è. Quali sono i termini del problema? L'articolo 5 della legge 6 giugno 1973, n. 313, espressamente recita che le disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, — immissione per chiamata diretta — sono applicabili anche a coloro che alla data del 20 dicembre 1961 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale, presso l'Amministrazione della difesa. In sostanza, si diceva che il personale, avente un rapporto comunque denominato col Ministero della difesa, aveva diritto ad una certa sistemazione.

Il disegno di legge in discussione intende dare un'interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 313, precisando che la norma suddetta debba essere applicata a qualunque forma di rapporto contrattuale esistente, quindi anche a quella particolare forma di rapporto che il Ministero della difesa aveva con i soci delle cooperative assuntrici di servizi presso il Ministero stesso. Partendo, cioè, dal presupposto che questo rapporto cooperativo era associativo, ma creato sempre col Ministero della difesa, si è ritenuto di dovere interpretare la norma estendendola anche a coloro con i quali esisteva questo peculiare rapporto.

Ora, qui i casi sono due: o si accetta questa interpretazione autentica o non si accetta. Sinceramente, io non vedo il motivo che possa giustificare il rinvio della discussione del disegno di legge, per cui mi rimetto alla Commissione per ciò che essa vorrà decidere in proposito; debbo per altro richiamare ancora una volta la portata limitata del provvedimento.

PRESIDENTE. A questo punto debbo ricordare che la Commissione difesa, investita dal Presidente del Senato del compito di esprimere il suo parere sul disegno di legge, non ha ancora a tutt'oggi trasmesso tale parere, malgrado sia trascorso il termine previsto dal Regolamento.

NUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non si tratta di bloccare il disegno di legge, ma di un breve rinvio, che io ho chiesto a nome del Ministro della difesa.

PRESIDENTE. Quale che sarà, comunque, la decisione della Commissione in merito alla proposta di rinvio avanzata dal Governo, ritengo di poter dichiarare aperta la discussione generale.

MURMURA. Con il presente disegno di legge, approvato dalla Camera, si è intesa sanare una certa situazione creatasi per alcune cooperative assuntrici di servizi presso l'Amministrazione della difesa.

La dizione dell'articolo unico, a mio parere, non è tecnicamente molto esatta, perché non costituisce un'interpretazione autentica, come dice il titolo del disegno di legge, ma intende evidentemente stabilire una estensione della norma dell'articolo 5 della legge del 1973, n. 313, alle categorie di cui trattasi, che non vengono per altro interamente comprese in questo provvedimento. Vi sono, infatti, i dipendenti di alcune cooperative, che non sono soci, ai quali il presente disegno di legge non porterebbe alcun beneficio, per cui sarebbe necessario provvedere con altro disegno di legge. Il personale maggiormente beneficiato sarebbe costituito da otto lavoratrici e dagli operai della ditta Malfatti e Zanone.

Ora, io comprendo certo l'esigenza di fare presto, soprattutto in vista del fatto che i contratti con questi lavoratori scadono ad ottobre; aderirei pertanto alla proposta di rinvio del seguito della discussione, cercando nel frattempo di raggiungere un accordo con i colleghi dell'altro ramo del Parlamento; mi risulta infatti che in quella sede un Gruppo si

1^a COMMISSIONE

45° RESOCONTO STEN. (9 luglio 1975)

sia opposto alla dizione « soci e dipendenti » ed abbia insistito, — minacciando la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea — perchè venisse adottata la dizione « soci dipendenti », la quale tuttavia non verrebbe a sanare tutte le situazioni create dalla mancata applicazione dell'articolo 5 a queste categorie di lavoratori.

Per concludere, aderisco ad un rinvio del seguito della discussione di una settimana, per cercare di concordare una formula che possa comprendere tutte le situazioni contrattuali in atto del personale delle predette cooperative.

P R E S I D E N T E . Trovare un accordo con i colleghi della Camera dei deputati è quanto mai difficoltoso. Ad ogni modo, ritengo giusto il suggerimento del collega Murmura di prendere i contatti cui egli ha fatto cenno.

Teniamo tuttavia anche conto del fatto che il Ministero della difesa ha preannunciato una sistemazione organica della materia, per cui, in tale occasione, è da ritenere che possa risolversi certamente tutto.

A B E N A N T E . Va bene, onorevole Presidente, rinviando il seguito della discussione del disegno di legge, rimanendo per altro d'accordo che, intervenga o meno il rappresentante del Governo alla prossima seduta, la Commissione adotterà comunque le sue determinazioni in merito a questo provvedimento.

P R E S I D E N T E . Mi permetto di invitare l'onorevole Sottosegretario a rendersi interprete presso il Ministero della difesa del desiderio della 1^a Commissione di una sollecita definizione dell'*iter* del disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO